

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 gennaio 2024, n. 07/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 26/6/2024, n. 085/Pres. (B.U.R. 3/7/2024, n. 27).

DGR 20/6/2024, n. 957 (B.U.R. 3/7/2024, n. 27).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Regime di aiuto
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Beneficiari
Art. 5	Costi ammissibili e costi non ammissibili
Art. 6	Costo minimo e massimo, intensità di contributo
Art. 7	Presentazione delle domande
Art. 8	Istruttoria delle domande
Art. 9	Rendicontazione dei costi
Art. 10	Pagamento dei contributi
Art. 11	Obblighi del beneficiario
Art. 12	Durata
Art. 13	Divieto di cumulo
Art. 14	Rinvio
Art. 15	Abrogazione
Art. 16	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

Art. 2
(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, in particolare dell'articolo 14 riferito agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata, condotto dalla stessa impresa agricola;
 - b) reti: reti o altre soluzioni, quali, tra l'altro, teli antipioggia, che garantiscano la funzione di protezione antinsetto;
 - c) monoblocco: allestimento della protezione sull'intero appezzamento incluso il tamponamento perimetrale sui quattro lati, con appoggio su struttura portante e con eventuale predisposizione di spazio di entrata lungo le linee di testata;
 - d) monofila: allestimento della protezione, su un singolo filare, con appoggio su filo di colmo alla sommità delle piante e sistemi di agevolazione della movimentazione;
 - e) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472;
 - f) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) 2022/2472;
 - g) impresa in difficoltà: impresa in difficoltà quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- h) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- i) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- l) colture danneggiate: coltivazioni frutticole delle specie melo, actinidia, pesco, pero, albicocco, ciliegio e susino danneggiate da *Halyomorpha halys*;
- m) comuni gravemente danneggiati: comuni coinvolti da fenomeni avversi con effetti estremi, individuati con deliberazione della Giunta regionale.^{1 2}

2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 4 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
 - b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
 - c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - d) essere conduttori nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia, di terreni destinati o da destinare alla frutticoltura delle specie individuate all'articolo 3, comma 1, lettera i);

¹ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPR n. 26/6/2024, n. 085/Pres. (B.U.R. 3/7/2024, n. 27).

² Ai sensi di quanto disposto dalla DGR 20/6/2024, n. 957 (B.U.R. 3/7/2024, n. 27), per l'individuazione dei comuni coinvolti dai fenomeni avversi con effetti estremi, allo stato, si fa riferimento all'Allegato 4, punto 10, della deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 475 (LR 5/2020, art. 12. Programma anticrisi conflitto russo-ucraino. Aggiornamento delle condizioni per la concessione degli aiuti e delle misure di aiuto che si applicano al programma nonché aggiornamento delle condizioni per la concessione dei finanziamenti e dei criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti).

- e) non essere imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 5

(Costi ammissibili e costi non ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo, per le sole colture danneggiate di cui all'articolo 3, comma 1 lettera l) situate nel territorio regionale, i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, per:

- a) l'acquisto e l'installazione di reti;
- a bis) la sostituzione delle reti nei comuni gravemente danneggiati;³
- b) eventuali strutture di sostegno.

2. Non sono ammissibili a contributo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) i costi inerenti ai lavori eseguiti in economia.

Art. 6

(Costo minimo e massimo, intensità di contributo)⁴

1. Il costo minimo per singola domanda di contributo è pari a 1.250,00 euro.

2. Il costo massimo ammissibile è il seguente:

- a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare;
- b) 20.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente non installata;
- c) 20.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente installata nei comuni gravemente danneggiati;
- d) 5.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente installata nei comuni diversi da quelli gravemente danneggiati;
- e) 3.500,00 euro/ha per interventi migliorativi su soluzioni monoblocco preesistenti o di nuova realizzazione finalizzati a perfezionare la sigillatura degli impianti.

3. Il costo massimo ammissibile per singola impresa è pari a 200.000,00 euro.

4. Il contributo, in percentuale del costo ritenuto ammissibile, è concesso in conto capitale nella misura del:

- a) 80 per cento nel caso di investimenti da parte di giovani agricoltori, così come definiti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti);

³ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPR n. 26/6/2024, n. 085/Pres. (B.U.R. 3/7/2024, n. 27).

⁴ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPR n. 26/6/2024, n. 085/Pres. (B.U.R. 3/7/2024, n. 27).

- b) 65 per cento negli altri casi.

Art. 7

(Presentazione delle domande)

1. Il richiedente compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it, la domanda, redatta, a pena di irricevibilità, utilizzando il modello pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it.

2. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva di date di inizio e fine dell'opera, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare;
- b) preventivo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali e di eventuali costi di installazione, quantificati, ove possibile, con riferimento al prezzario dei lavori agricoli, con riferimento alla tipologia di lavori più pertinente, approvato con deliberazione della Giunta regionale efficace al momento di presentazione della domanda;
- c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

3. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per impresa per anno solare.

Art. 8

(Istruttoria delle domande)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Le domande possono essere presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda:

- a) comunica l'avvio del procedimento;
- b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;
- c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- d) verifica l'ammissibilità dei costi;
- e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
- f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- g) concede alle imprese beneficiarie il contributo spettante, sulla base delle risorse disponibili, comunicando la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.

4. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

Art. 9

(Rendicontazione dei costi)

1. Il beneficiario, a conclusione dell'intervento, trasmette al Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura la richiesta per la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e presenta la documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

Art. 10

(Pagamento dei contributi)

1. Il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta della verifica di avvenuta realizzazione delle opere:

- a) verifica la realizzazione delle opere e la rendicontazione dei costi sostenuti e ammessi sulla base della superficie riscontrata a saldo;
- b) trasmette la proposta di pagamento all'Amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, di seguito denominato Fondo.

2. I contributi sono pagati con le disponibilità del Fondo, nei limiti delle disponibilità delle risorse, secondo l'ordine di trasmissione delle proposte inviate dal Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura all'Amministratore del Fondo.

3. L'Amministratore del Fondo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta, emette gli ordinativi di pagamento a favore delle imprese beneficiarie.

4. Il pagamento non può essere effettuato qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Art. 11

(Obblighi del beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data della verifica della realizzazione delle opere:

- a) la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi;
- b) la sede o unità operativa nel territorio regionale.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

Art. 12
(Durata)

1. Le domande di contributo di cui al presente regolamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2029 ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 13
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 14
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 15
(Abrogazione)

1. È abrogato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2019, n. 032/Pres.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.